Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 gennaio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. **1304.**

Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, concluso a Roma il 30 gennaio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, concluso a Roma il 30 gennaio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — CORONA — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 107. — GRECO

Accordo di coproduzione cinematografica

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, tenuto conto dell'accordo culturale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del 9 febbraio 1960,

in considerazione che la più stretta collaborazione tra le industrie cinematografiche dei due Paesi contribuirà efficacemente allo sviluppo delle relazioni culturali ed economiche tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, convengono di stipulare il presente accordo.

Le parti contraenti sono d'accordo di collaborare nel campo cinematografico per favorire la coproduzione dei film a lungometraggio di particolare interesse artistico o culturale o spettacolare a soggetto o a carattere documentario.

Articolo 1

I film realizzati in coproduzione sono considerati di fatto e di diritto alla stregua dei film nazionali di ognuno dei due Paesi e godono tutti i benefici previsti dalla legislazione per i film del relativo Paese.

Il comma precedente è da intendersi nel senso che tutti i vantaggi sono conferiti al coproduttore o ai coproduttori del Paese che li concede.

Articolo 2

Le parti contraenti favoriranno i contatti diretti tra le imprese cinematografiche dei due Paesi.

Tutte le questioni relative alla produzione del film dovranno essere precisate nei contratti che verranno stipulati tra le imprese dei due Paesi in conformità con il presente accordo, ed in particolare il carattere della produzione, gli apporti di ciascuna delle parti, le condizioni di soggiorno per gli attori, i tecnici e il rimanente personale impegnato nella realizzazione del film, l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento del film (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario e altri materiali cinematografici).

Articolo 3

La coproduzione sarà effettuata di regola mediante apporti delle rispettive parti di servizi e di materiale cinematografico.

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 4

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

Articolo 5

1) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione di ciascun film.

2) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un attore in un ruolo principale, e di un attore in un ruolo secondario.

3) Deroghe al primo comma del presente articolo possono essere accordate dalle autorità delle parti contraenti per film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario; in tali casi la partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 20 % del costo del film.

Articolo 6

La partecipazione di elementi artistici e tecnici aventi la nazionalità di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente previa intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.

Articolo 7

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi, o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

Articolo 8

La domanda per una coproduzione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria, la sceneggiatura o il trattamento, il piano approssimativo delle riprese nel territorio dell'altro Paese, le forme di partecipazione dell'altra parte.

Articolo 9

Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle parti contraenti.

La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

Articolo 10

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato oltre i nomi dei coproduttori la dicitura « coproduzione italo-sovietica » oppure « coproduzione sovietico-italiana ».

I film di coproduzione sono presentati ai festival internazionali dal Paese di partecipazione maggioritaria. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 11

Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista sarà convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in URSS.

La delegazione italiana sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione sovietica sarà presieduta da un rappresentante del comitato per la cinematografia presso il Consiglio dei Ministri dell'URSS. Essi saranno assistiti da funzionari e da esperti.

La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo, nonchè di studiare e proporre eventuali disposizioni per il suo rinnovo.

Ogni parte contraente ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista sia in caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, sia per altre valide ragioni.

Articolo 12

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma ed è valido per tre anni.

Esso verrà successivamente rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle parti contraenti, con un preavviso di almeno tre mesi.

FATTO a Roma il 30 gennaio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua russa, le due versioni facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche
ROMANOWSKI

Per il Governo della
Repubblica italiana
Achille CORONA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1305.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale civile, con sede in Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Belluno è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale civile, con sede in Belluno, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Belluno;

due membri eletti dal consiglio comunale di Belluno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 21 ottobre 1903, modificato con regio decreto 21 marzo 1935 e con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1306.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale « degli Infermi », con sede in Biella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli in data 15 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Ospedale « degli Infermi » di Biella è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale « degli Infermi », con sede in Biella, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Vercelli;

due membri eletti dal consiglio comunale di Biella;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 maggio 1890.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1307.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 73, relativo agli istituti annessi alla facoltà di farmacia è modificato nel senso che gli istituti di « Anatomia umana », di « Chimica biologica » e di « Fisiologia » sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo, registro n. 74 Ufficio riscontro poste, foglio n. 100, relativo alla costituzione, per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Ezio Raparelli, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Viste le terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 6 ottobre 1969, il sig. Bruno Misani è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del sig. Ezio Raparelli, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1968

SARAGAT

DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968
Registro n. 55 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 085

(12368)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1968.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale concernente la graduazione delle sanzioni amministrative.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti le misure delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, concernente la facoltà concessa alla Cassa marittima meridionale di procedere ad una graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la deliberazione adottata in data 30 settembre 1967 dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale relativa alla graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della delibera anzidetta;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale, nella seduta del 30 settembre 1967, concernente la graduazione delle sanzioni amministrative previste negli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, addì 28 settembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Delibera di consiglio d'amministrazione approvata il 30 settembre 1967 - sanzioni amministrative a carico di armatori inadempienti - graduazione delle penalità di cui agli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Vista la delibera del comitato esecutivo del 14 gennaio 1967, verbale n. 442, relativa alle sanzioni da applicare agli armatori inadempienti;

Vista la legge 21 aprile 1967, n. 272, la quale stabilisce che i consigli di amministrazione degli enti hanno la facoltà di graduare le sanzioni amministrative previste dagli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti i criteri indicati dalla legge predetta per la graduazione delle penalità;

Delibera:

Le penalità da applicare agli armatori inadempienti, purchè la inadempienza si sia verificata in buona fede e venga provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, sono fissate nel modo seguente:

1) *Penalità da applicare in sede di determinazione del contributo provvisorio*:

A) Riduzione del 90 % della penalità prevista ed addebitata se la denuncia dei salari risulti presentata entro il 120° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento;

B) Riduzione dell'80 % della penalità prevista ed addebitata se la denuncia dei salari risulti presentata entro il periodo dal 121° al 240° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento;

C) Riduzione del 70 % della penalità prevista ed addebitata se la denuncia dei salari risulti presentata entro il periodo dal 241° al 360° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento;

2) *Penalità da applicare in sede di liquidazione dei contributi definitivi*:

A) Penalità per omessa denuncia di armamento: 40 % del contributo invece del previsto 100 %, ove già allo stesso titolo non sia stato concesso altro abbuono;

B) Penalità per omessa denuncia di mercedi: 40 % del contributo invece del previsto 100 %;

C) Penalità per ritardato pagamento delle somme dovute per contributi provvisori:

a) 2 % del contributo, invece del previsto 20 %, se il pagamento avviene entro il 120° giorno dalla notifica delle somme dovute;

b) 4 % del contributo, invece del previsto 20 %, se il pagamento avviene entro il periodo dal 121° al 240° giorno dalla notifica delle somme dovute;

c) 6 % del contributo, invece del previsto 20 %, se il pagamento avviene oltre il 240° giorno dalla notifica delle somme dovute;

3) *Penalità da applicare in sede di pagamento dei contributi definitivi*:

a) 2 % del contributo, invece del previsto 20 %, se il pagamento avviene entro il 120° giorno dalla notifica delle somme dovute;

b) 4 % del contributo, invece del previsto 20 %, se il pagamento avviene entro il periodo dal 121° al 240° giorno dalla notifica delle somme dovute;

c) 6 % del contributo, invece del previsto 20 %, se il pagamento avviene oltre il 240° giorno dalla notifica delle somme dovute.

(12450)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1968.

Determinazione del contributo, relativo al secondo semestre 1967, per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio dall'area di caricazione del mar Nero.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1967, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alla legge sopracitata;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Visti i propri decreti 24 maggio 1968 e 18 giugno 1968, emanati di concerto con il Ministro per il tesoro e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 178 del 15 luglio 1968 e n. 220 del 30 agosto 1968, con i quali è stata rinviata ad un successivo decreto la determinazione del contributo relativo all'area di caricazione del mar Nero;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del secondo semestre 1967 per l'area di caricazione suddetta, accertati dalla commissione sopracitata e precisati nel verbale della riunione del 21 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del secondo semestre 1967 dall'area di caricazione del mar Nero, il contributo previsto dall'art. 2 della legge sopracitata;

Decreta:

Articolo unico.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel secondo semestre 1967 dall'area di caricazione del mar Nero, è concesso il contributo a fianco di ciascun mese indicato:

	Lire per tonn. metrica
mese di luglio 1967	380
mese di agosto 1967	1.090
mese di settembre 1967	650
mese di ottobre 1967	665
mese di novembre 1967	740
mese di dicembre 1967	570

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1968
Registro n. 17 Industria e commercio, foglio n. 354

(12245)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Retribuzione convenzionale giornaliera da valere per i lavoratori « ausiliari del traffico » riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari operanti in tutto il territorio nazionale, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di stabilire, con decreto, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la nota I.N.A.I.L. - Servizio rischi n. 15603/*B* del 21 gennaio 1965;

Constatata l'opportunità di pervenire ad una regolamentazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro più rispondente alla reale situazione retributiva ed in armonia con le varie forme di tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori « ausiliari del traffico »;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavoratori « ausiliari del traffico » riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili aventi, comunque, i fini della mutualità e della solidarietà propri degli organismi cooperativi, la retribuzione media è fissata nelle misure e con le modalità sotto riportate. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per « ausiliari del traffico » debbono intendersi i lavoratori addetti alle seguenti attività:

facchinaggio (portabagagli, facchini e pesatori di mercati generali, facchini doganali, facchini generici, paratori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie o gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi dell'art. 110 del codice della navigazione e per i quali è già operante il decreto ministeriale 11 aprile 1963;

trasporto (il cui esercizio sia effettuato personalmente da proprietari od affittuari del mezzo):

a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri, ecc.);

b) di merci per conto di terzi (autotrasportatori, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari, ecc.);

attività accessorie (addetti al posteggio delle auto, pesatori, misuratori ed altri ausiliari dell'attività di trasporto e facchinaggio quali guardiani e custodi).

Art. 2.

Per i lavoratori « soci », la retribuzione media è stabilita in una delle seguenti misure:

1) L. 22.500	6) L. 35.000
2) L. 25.000	7) L. 37.500
3) L. 27.500	8) L. 40.000
4) L. 30.000	9) L. 42.500
5) L. 32.500	10) L. 45.000

e così di seguito, secondo scaglioni di aumento di L. 2500.

Per i soli organismi di barrocciai, vetturini, ippotrasportatori la retribuzione media mensile è fissata nella misura di L. 17.500. Nel caso che essi vogliano avvalersi della facoltà di elevare la predetta retribuzione, con le modalità e nei termini appresso indicati, sarà loro attribuita una delle classi retributive a scelta tra quelle di cui alla precedente tabella.

Per i lavoratori « avventizi » o « occasionali », la retribuzione media giornaliera è fissata nella misura unica di L. 2500 con facoltà di aumento secondo scaglioni di L. 200 giornaliere, con le modalità che seguono.

Art. 3.

Per i lavoratori « soci », la retribuzione media è stabilita nella misura, tra le classi previste nella tabella di cui al precedente articolo, più vicina per eccesso a quella assicurata da ogni singolo organismo lavorativo avente già in atto un rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, i singoli organismi lavorativi predetti potranno scegliere, mediante comunicazione scritta raccomandata alla sede I.N.A.I.L. competente per il territorio, una diversa classe di retribuzione, in diminuzione o in aumento rispetto a quella in atto.

Per gli organismi lavorativi di nuova costituzione, non aventi quindi già in atto un rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L., è stabilito lo stesso sistema di scelta nell'ambito della tabella di cui sopra, contestualmente alla presentazione della denuncia di esercizio.

Le retribuzioni medie di cui all'articolo precedente si intendono comprensive della gratifica natalizia, di compenso per festività nazionali ed infra-settimanali, di ogni altra qualsiasi indennità computabile ai fini dell'assicurazione infortuni, ivi comprese le eventuali prestazioni in natura.

Art. 4.

In base al disposto combinato degli articoli 30, 41 e 42 del testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei premi di assicurazione è uguale: per i « soci » alla retribuzione media mensile; per gli « avventizi » o « occasionali » il premio sarà commisurato alla retribuzione media giornaliera, per le giornate di effettiva presenza e indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza.

In esecuzione, inoltre, degli articoli 116, 117 e 118 del testo unico, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è uguale: per i lavoratori « soci » a 1/25 della retribuzione media mensile; per i lavoratori « avventizi » o « occasionali » essa è uguale alla retribuzione media giornaliera.

La retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale: per i « soci » a 12 volte la predetta retribuzione media mensile; per gli « avventizi » o « occasionali » a trecento volte la retribuzione media giornaliera. Fermo restando, in ogni caso, il minimale di legge.

Le rendite saranno riliquidate ogni triennio, semprechè sia intervenuta una variazione retributiva non inferiore al 10 %, sulla base della classe di retribuzione che risulta scelta alla data in cui si è verificato l'infortunio.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1969, abroga sia il decreto ministeriale 5 maggio 1962, sia altri decreti in passato emessi in materia, statuenti una retribuzione media o convenzionale inferiore rispetto alle classi di retribuzione di cui al presente decreto.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12451)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Nomina del direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372;

Visto il regolamento relativo al trattamento giuridico ed economico ed all'organico del personale dipendente dalla predetta opera, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1961, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, i commi primo e secondo dell'art. 66, concernenti la nomina del direttore generale;

Atteso che con il 31 dicembre 1968 viene a scadere il rapporto quinquennale d'impiego del direttore generale dell'opera precitata dott. Franco Borelli;

Vista la delibera in data 10 dicembre 1968, mediante la quale il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia ha — in dipendenza di quanto sopra — proposto, quale nuovo direttore generale, il sen. avv. Antonio Bolettieri;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1969, il sen. avv. Antonio Bolettieri è nominato direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in sostituzione del dottor Franco Borelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(12249)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1968.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 1961 con il quale il dott. Tito Besio ed il dott. Attilio Carlevarini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Guido Minuto e l'avv. Carlo Trivelloni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(12433)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1968.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, approvato con decreto ministeriale del 17 novembre 1967;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1963, con il quale l'avv. Lino Vitale venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Lino Vitale è confermato presidente della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(12432)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Emissione dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969 di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1968, n. 1273, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle assemblee legislative il 31 luglio 1968;

Visto l'art. 14 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969 di buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie F da L.	100.000
» G » »	500.000
» H » »	1.000.000
» L » »	5.000.000
» M » »	10.000.000
» N » »	50.000.000
» O » »	100.000.000
» P » »	500.000.000
» Q » »	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui all'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni, all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma, a mezzo lettera chiusa in busta, da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che allo articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazeztta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 1

(72)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 novembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola di servizi « Il Giglio Verde » (già agricola di servizi Ricasoli), con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 18 marzo 1960, repertorio 9278;

2) edificatrice S. Michele Arcangelo Fiorentina, con sede in Firenze, costituita per rogito Tita in data 12 settembre 1955, repertorio 21439;

3) edificatrice l'Euclidea San Cataldo, con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 14 novembre 1955, repertorio 2834;

4) edilizia Domuspes, con sede in Firenze, costituita per rogito Badini in data 20 aprile 1956, repertorio 4787;

5) edilizia « Rifinimola », con sede in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 13 settembre 1958, repertorio 38477;

6) edilizia Case Felici, con sede in Firenze, costituita per rogito Tempestini in data 13 febbraio 1964, repertorio 9514;

7) edilizia Domus Florentina, con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 12 dicembre 1952, repertorio 5320;

8) edificatrice « La Lupa », con sede in Firenze, costituita per rogito Gaeta in data 31 agosto 1953, repertorio 38007;

9) « Edilizia Domus Florentinae », con sede in Firenze, costituita per rogito Pincider in data 11 aprile 1953, repertorio 24394;

10) edificatrice « Arcobaleno », con sede in Firenze, costituita per rogito De Lucia in data 11 dicembre 1956, repertorio 2940;

11) edilizia « L'Antenna », con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 20 dicembre 1956, repertorio 12824;

12) edilizia « Linda Domus », con sede in Firenze, costituita per rogito Ragona in data 5 aprile 1958, repertorio 8382;

13) edilizia « La Panoramica di Campo di Marte », con sede in Firenze, costituita per rogito Belisario in data 14 ottobre 1958, repertorio 15898;

14) edilizia « Casa Serena », con sede in Firenze, costituita per rogito Berardi in data 27 novembre 1958, repertorio 1470;

15) edilizia Cooperativa Case Subalterni Universitari « C.C. S.U. », con sede in Firenze, costituita per rogito Lodi-Focardi in data 11 aprile 1953, repertorio 23680;

16) edilizia « Puccini », con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 8 ottobre 1953, repertorio 7818;

17) edilizia « Natale », con sede in Firenze, costituita per rogito Borgioli in data 24 gennaio 1952, repertorio 4607;

18) edilizia Dipendenti Banchitalia, con sede in Firenze, costituita per rogito Borgioli in data 2 febbraio 1953, repertorio 5446;

19) edilizia « Carlo Botta », con sede in Firenze, costituita per rogito Cirri in data 18 novembre 1953, repertorio 22883;

20) edilizia « Trieste » (fra grandi invalidi di guerra), con sede in Firenze, costituita per rogito Gragnani in data 1° dicembre 1953, repertorio 3803;

21) ed. « Orcagna » fra dipendenti dell'Amministrazione delle imposte di consumo di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 26 aprile 1954, repertorio 9093;

22) edificatrice « Virtus et labor », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 23 settembre 1954, repertorio 7135;

23) edificatrice « Il Diritto alla Casa » fra i dipendenti della Nettezza Urbana di Firenze, con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 19 ottobre 1954, repertorio 9876;

24) edificatrice « San Gaetano », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 15 dicembre 1954, repertorio 1937;

25) edificatrice « Le due Strade », con sede in Firenze, costituita per rogito Pampaloni in data 20 agosto 1957, repertorio 114;

26) edificatrice « Il Mattone », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 19 marzo 1958, repertorio 30959;

27) edificatrice « La Nave », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 26 marzo 1958, repertorio 31038;

28) edilizia « Marilla », con sede in Firenze, costituita per rogito Ragona in data 17 aprile 1958, repertorio 8403;

29) edificatrice « Elettra », con sede in Firenze, costituita per rogito Nizzi Nuti in data 17 aprile 1958, repertorio 5053;

30) edilizia « Boschetto Monticelli », con sede in Firenze, costituita per rogito Basetti Sani in data 22 settembre 1958, repertorio 4732;

31 edilizia « Ars Artis Campo Marte », con sede in Firenze, costituita per rogito Belisario in data 28 ottobre 1958, repertorio 16025;

32) edilizia Tiberio Campo di Marte, con sede in Firenze, costituita per rogito Belisario in data 15 ottobre 1958, repertorio 15900;

33) edificatrice « Raffir », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 14 novembre 1958, repertorio 6773;

34) « Fiorella Edile », con sede in Firenze, costituita per rogito Berardi in data 27 novembre 1958, repertorio 1471;

35) edificatrice Popolare, con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito Caruso in data 10 novembre 1955, repertorio 6047;

36) di consumo « Nuovi Campi », con sede in Campi Bisenzio (Firenze), costituita per rogito Tonini in data 9 gennaio 1960, repertorio 11954;

37) edile di Produzione e Lavoro di Incisa Valdarno, con sede in Incisa Valdarno (Firenze), costituita per rogito Becattini in data 25 maggio 1950, repertorio 13242;

38) edificatrice « Bacco da Montelupo », con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Tita in data 12 ottobre 1954, repertorio 15507;

39) edificatrice di « Montelupo Fiorentino », con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Masi in data 8 maggio 1952, repertorio 14664;

40) edificatrice S. Giovanni Alle Sieci, con sede in Le Sieci di Pontassieve (Firenze), costituita per rogito Del Panta in data 18 ottobre 1951, repertorio 8445;

41) edilizia dipendenti Lanificio Banci Walter, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 14 novembre 1952, repertorio 9816;

42) edificatrice « Il mio focolare », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Pasquetti in data 17 giugno 1950, repertorio 3971;

43) di consumo dipendenti Lanificio Banci Walter, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 14 novembre 1952, repertorio 9815.

(12274)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto ortopedico Rizzoli ed all'amministrazione degli ospedali di Bologna a modificare gli articoli 10 e 11 del regolamento del corso di specializzazione in fisiochinesiterapia istituito presso l'ospedale policlinico « S. Orsola » di Bologna.

Con decreto n. 300.10.II.AG.35/6/219 in data 24 settembre 1968 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto ortopedico Rizzoli e l'amministrazione degli ospedali di Bologna sono stati autorizzati a modificare gli articoli 10 e 11 del regolamento del corso di specializzazione in fisiochinesiterapia, istituito presso l'ospedale policlinico « S. Orsola » di Bologna.

(12374)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Padova ad istituire presso l'ospedale medesimo un corso per dietiste ospedaliere.

Con decreto n. 300.10.II.54/2/900 in data 23 ottobre 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Padova è autorizzata ad istituire presso l'ospedale medesimo un corso per dietiste ospedaliere.

(12373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1968, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12464)

Autorizzazione al comune di S. Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1968, il comune di S. Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.352.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12465)

Autorizzazione al comune di Aci S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1968, il comune di Aci S. Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.927.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12466)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1968, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.292.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12467)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1968, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.048.288, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12468)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Cava dei Tirreni

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, n. 694, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cava dei Tirreni.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12461)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni ricadenti in direzione nord-est del comune di Taranto.

Con decreto interministeriale 19 agosto 1968, n. 5436, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato i terreni, ricadenti in direzione nord-est del comune di Taranto, riportati ai fogli 186 per Ha 1.05.15 e 195 per Ha 0.40.05, partita 137, del catasto del predetto comune, della complessiva estensione di Ha 1.45.20.

(12357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Di Iorio Maria, avverso la nota del 17 marzo 1965 con cui il provveditore agli studi di Terni ha respinto il gravame gerarchico proposto dalla medesima in ordine all'assegnazione a sede diversa da quella richiesta.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61, foglio n. 400, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Sanna Lavinia n. Farci, avverso la decisione n. 21257 della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 maggio 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Sassari, reiettiva del gravame gerarchico proposto in ordine alla mancata attribuzione dei 30 punti previsti dalla tabella *B*, capo I, lettera *a*), dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966.

(12255)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il dott. Lorenzo Andruccioli venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì) ed il prof. Azeglio Collini fu confermato vice presidente del Monte medesimo;
Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Lorenzo Andruccioli ed il prof. Azeglio Collini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(12316)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Cinque posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico femminile oppure del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti;

5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite di età massimo è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni;

d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero quattro del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministero di grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo articolo 5;

n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente articolo 1.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda può essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Nè si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali, alla data di scadenza

del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi *dall'elettorato attivo* politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice.

La commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La commissione, alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, il giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prove orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui al candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale, sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) *libretto ferroviario personale o altro documento*, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra — o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*mod. 69-ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili), dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontario o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato dal rettore dell'università, o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539

e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente numero 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente articolo 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, numero 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 19 novembre 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1968
Registro n. 34, *foglio n.* 350.

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia
ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . (1) e che avendo superato i trentadue anni di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2) . . . . ;

d) ha riportato (3) . . . . ;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . ;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4): . . . . ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5): . . . . ;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame (6): . . . . ;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. del bando (7) . . . . . .

Data . . . .

Firma (8) . . . .

---

(1) indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(4) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(6) i candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese-tedesco-stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(8) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda o del notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(12431)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere della amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, è indetto un concorso per esami a 10 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e inva-

lidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10 della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli organi e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con quasiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali é personale - Ufficio concorsi - ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso. Coloro che intendano avvalersi del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, dovranno dichiarare espressamente di essere cittadini italiani di lingua tedesca e di sostenere le prove di esame, di cui al programma indicato al successivo art. 11, in lingua tedesca.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dallo art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori, dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967) *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orale nonchè di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e una prova pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11. I cittadini italiani di lingua tedesca che partecipano al concorso di cui al presente bando, hanno facoltà qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di aver piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale e quella pratica avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma d'esame

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali dell'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Parte terza:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1815 (elementi);
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni elementari di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

Art. 12.
Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro nonchè degli orfani e vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui allo art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1968
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 203.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da
inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . . e di voler sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

. . . . lì . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539,

vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(11291)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico per titoli a quattro borse di studio da assegnare a laureati in ingegneria civile

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a quattro borse di studio annuali di L. 1.500.000 ciascuna da assegnare a laureati in ingegneria civile i quali intendano perfezionarsi nelle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica inerenti ai problemi delle infrastrutture areoportuali, o dell'edilizia militare, o industriale, presso la Scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli - anno accademico 1968-1969.

Art. 2.

Scopo della borsa è di consentire a giovani particolarmente dotati di effettuare una ricerca originale nel campo della progettazione sistematica, con particolare riguardo alle applicazioni ed alla progettazione delle infrastrutture aeronautiche, oppure delle costruzioni edili od industriali di particolare interesse militare.

La preparazione di base a tali ricerche è data nei corsi della scuola di specializzazione per le infrastrutture aeronautiche e, specificatamente, nel corso complementare di metodologia della progettazione, per cui i vincitori delle borse di studio che non avessero già frequentato tali corsi sono tenuti a farlo entro l'anno accademico nel quale fruiranno della borsa stessa. Dovranno, altresì, svolgere le funzioni inerenti alla ricerca tecnico-scientifica ed alle esercitazioni pratiche programmate dalla scuola.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso università o istituti universitari nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1963-1964, e precisamente dalla sessione di giugno 1964 fino al giorno che precede quello di scadenza del presente bando.

La partecipazione al concorso è estesa ai laureati in architettura, in ingegneria industriale ed in matematica sempre che — a giudizio della commissione indicata nel successivo art. 5 — siano giudicati meritevoli, nonchè agli assistenti volontari della facoltà di ingegneria anche se laureati precedentemente al mese di giugno 1964, previo motivato parere del consiglio direttivo della scuola.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso del titolo di studio richiesto alla data di scadenza del termine utile fissato per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero difesa - Direzione generale servizi generali - Divisione 4ª, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, sottoscritta dal concorrente, la cui firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oltre a contenere le esatte generalità, il recapito o domicilio del concorrente stesso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea, dal quale risultino tutti i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) certificato di nascita oppure l'apposito modulo previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) dichiarazione del candidato di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso o di prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali o comunali o di aziende private;

d) titoli accademici, diplomi, copie autentiche o certificati, attestati di servizio ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato. E' ammessa la presentazione della tesi di laurea.

Art. 5.

Le domande come sopra presentate verranno esaminate da una commissione nominata con decreto del Ministero della difesa e costituita da:

un ufficiale generale del G.A.r.i., presidente;

tre ufficiali superiori del G.A.r.i., membri;

un professore universitario designato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

un segretario, senza voto, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

La commissione redigerà apposito verbale della riunione con la graduatoria dei candidati meritevoli della borsa ed il punteggio ad essi assegnato.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti. Saranno idonei coloro che avranno conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse verranno assegnate con decreto del Ministro ai primi quattro classificati.

Art. 7.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, sono assegnate ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 8.

Il godimento delle borse di studio potrà essere revocato con decreto del Ministro per la difesa su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Le borse potranno essere revocate nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbondanassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del citato decreto le borse di studio verrano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 9.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto alle seguenti condizioni:

a) quattro rate trimestrali, posticipate, di L. 250.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni e alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 500.000, dopo che il candidato avrà completato la ricerca indicata all'art. 2, primo comma.

La relativa spesa graverà sul cap. 3102, esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

Roma, addì 8 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1968
Registro n. 59, *foglio n.* 143

(12493)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 17ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28737, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del direttore di divisione Franco dott. Luigi, membro della 17ª sottocommissione, trasferito per altro incarico fuori sede;

Decreta:

In sostituzione del direttore di divisione Franco dott. Luigi, membro della 17ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cessato dall'incarico perchè trasferito fuori sede, viene nominato il direttore di divisione Nastasi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1968
Registro n. 54, *foglio n.* 303

(12276)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore (Parma);

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore, nell'ordine appresso indicato:

1. Rabacchino dott. Ferdinando . . punti 88,86 su 132
2. Simeone dott. Mariangelo . . » 83,86 »
3. Dell'Isola dott. Erasmo . . » 80,43 »
4. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 78,95 »
5. Scalia dott. Benedetto . . . » 77,36 »
6. Sciascia Giuseppe . . . » 77,16 »
7. Di Campo dott. Michele . . » 77,02 »
8. Mistretta dott. Francesco . . » 76,70 »
9. Palmieri dott. Lazzaro Giorgio . . » 76,23 »
10. Verga dott. Vincenzo . . » 76,16 »
11. Pace dott. Domenico . . . » 75,95 »
12. Springolo dott. Vittorio . . . » 75,86 »
13. Suglia dott. Nicola . . . » 75,27 »
14. Spani dott. Tommaso . . . . » 75,06 »
15. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 74,13 »
16. Rinaldi dott. Mario . . . . . » 74,09 »
17. Mancini dott. Rocco . . . . » 74 — »
18. Bonini Celso . . . . . » 73,95 »
19. Bottaro Pietro . . . . » 73,50 »
20. Lopez dott. Ugo . . . . » 72,99 »
21. Bartelloni dott. Manlio . . . » 72,85 »
22. Felice dott. Pio . . . . » 72,84 »
23. Russo Luigi . . . . . . » 72,83 »
24. Milano Alberto . . . . . » 72,66 »
25. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 72,57 »
26. Bernardi Celio . . . . » 71 — »
27. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 70,92 »
28. Bartolomei Adelmo . . . . » 70,87 »
29. Pastore dott. Ettore . . . . » 70,81 »
30. Rat Giovanni . . . . . . » 70,14 »
31. Fabbiani dott. Grazioso . . . » 68,28 »
32. Maddaloni Pasquale . . . . » 67,60 »
33. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 67,64 »
34. Rollone Eusebio . . . . . » 66,50 »
35. Tamburrano Nicola . . . . » 65,08 »
36. Perruggino Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 64,66 »
37. Parini Antonio . . . . . » 64,66 »
38. Leone dott. Francesco . . . . » 63,95 »
39. Baldacchino dott. Emanuele . . » 62,10 »
40. Forlani dott. Remo . . . . » 61,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12364)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 dell'1-30 settembre 1968, pubblica il decreto ministeriale 4 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 17 Interno, foglio n. 332, che approva la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1966.

(12362)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 dell'1-30 settembre 1968, pubblica il decreto ministeriale 20 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1968, registro n. 15 Interno, foglio n. 176, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1967.

(12363)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle commissioni esaminatrici incaricate dello espletamento dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrentasei posti per varie qualifiche del personale delle navi traghetto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, n. 9004, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1968, registro n. 52 Ferrovie, foglio n. 341, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per esami e per titoli, a varie qualifiche del personale delle navi traghetto;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento dei pubblici concorsi citati nelle premesse, sono composte come segue:

Ufficiale navale

Presidente:
Camposano prof. dott. ing. Paolino, ispettore capo superiore.

Membri:
Pasciuto prof. dott. Gaetanino, insegnante istituto nautico;
Franciosi prof. ing. Olao, insegnante istituto nautico;
Lodoli dott. ing. Giuseppe, ispettore capo;
Scarsini dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.

Segretario:
Bernardi Alberto, segretario capo.

Ufficiale macchinista

Presidente:
Camposano prof. dott. ing. Paolino, ispettore capo superiore.

Membri:
Pasciuto prof. dott. Gaetanino, insegnante istituto nautico;
Franciosi prof. ing. Olao, insegnante istituto nautico;
Lodoli dott. ing. Giuseppe, ispettore capo;
Maffi dott. ing. Fabio, ispettore principale.

Segretario:
Bernardi Alberto, segretario capo.

Motorista

Presidente:
Gambacciani dott. ing. Lino, ispettore capo.

Membri:
Ventoruzzo dott. ing. Guido, ispettore di 1ª classe;
Silvestri Cesarino, direttore di macchina di 1ª classe.

Segretario:
Buongiovanni Antonio, segretario principale.

Marinaio

Presidente:
Visciano dott. ing. Gennaro, ispettore principale.

Membri:
Calisto Amedeo, comandante di 1ª classe;
Soraci Angelo, comandante di 1ª classe.

Segretario:
Romani Ennio, coadiutore capo.

Roma, addì 14 dicembre 1968

Il direttore generale: FIENGA

(12449)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per uffici aventi sede nella Lombardia.

Le prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per uffici aventi sede nella Lombardia, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31453, avranno luogo in Milano, presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia, piazza del Duomo, 12, alle ore 8,30 nei giorni 28, 29, 30 e 31 gennaio 1969.

(12529)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

Le prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31452, avranno luogo in Bologna, presso la scuola di ingegneria, viale Risorgimento, 2, alle ore 8,30 nei giorni 7, 8, 10 e 11 febbraio 1969.

(12530)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.